



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CAPRIE

ORDINANZA

N. 4 DEL 26/01/2022

OGGETTO:

DISPOSIZIONI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO

IL SINDACO

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 30/10/2007 che decreta l'obbligatorietà della lotta alla processionaria del pino (*Traumatocampa* o *Thaumetopoea pityocampa*) su tutto il territorio nazionale;

Considerata la pericolosità delle larve dell'insetto, le quali, oltre a causare danni al patrimonio arboreo, presentano peli urticanti tali da provocare lesioni e ustioni a persone e animali, nonché gravi danni, anche fatali, all'apparato respiratorio in particolare degli animali, e ritenuto pertanto indispensabile operare un controllo della popolazione dell'insetto atto a diminuirne la presenza sul territorio;

Dato atto che il Comune provvede da anni con azioni di tipo preventivo e repressivo contro tale parassita sulle piante infestate presenti nelle aree verdi pubbliche;

Ritenuto necessario che detta lotta obbligatoria debba attuarsi, oltre che nelle aree pubbliche, anche nelle aree private di tutto il territorio comunale urbano ed extraurbano, nel rispetto della normativa sopra richiamata ed al fine di non vanificare gli interventi eseguiti dal Comune;

Considerato che la presenza di piante infestate e potenzialmente attaccabili dal suddetto insetto è molto consistente anche su terreni di proprietà privata;

Visto lo Statuto Comunale e gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI, DETENTORI O CONDUTTORI DI TERRENI:**
- 1. DI ESEGUIRE TUTTE LE NECESSARIE VERIFICHE ED ISPEZIONI SUGLI ALBERI PRESENTI SU DETTE AREE, AL FINE DI ACCERTARE LA PRESENZA DI NIDI DI PROCESSIONARIA DEL PINO.**

- 2. NEL CASO IN CUI VENGA ACCERTATA LA PRESENZA DEL PARASSITA, IN OTTEMPERANZA AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DEL 30/10/2007, DI ESEGUIRE**

ENTRO IL 28 FEBBRAIO DI OGNI ANNO

IL TAGLIO E L'ABBRUCIAMENTO DEI RAMI INFESTATI DA NIDI CON PROCEDURE IDONEE, ADOTTANDO TUTTE LE CAUTELE E LE MISURE PROTETTIVE NECESSARIE (GUANTI, OCCHIALI, MASCHERINA, ECC.); esclusivamente nel caso in cui non sia tecnicamente possibile il taglio dei rami infestati, devono essere adottati idonei sistemi atti ad impedire che le larve della processionaria raggiungano il terreno;

- 3. IL DIVIETO ASSOLUTO DI ABBANDONARE SUL TERRITORIO I RAMI INFESTATI DA NIDI DI PROCESSIONARIA, ANCORCHE' VUOTI E/O NON PIU' ATTIVI, NONCHE' DI CONFERIRLI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI VERDI O IN QUALUNQUE ALTRO CONTENITORE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI.**

Come da indicazioni della Regione Piemonte, A SCOPO PREVENTIVO, AL FINE DI IMPEDIRE L'INFESTAZIONE DELLE PIANTE CON TUTTE LE CONSEGUENZE EVIDENZIATE NELLA PREMessa, è consigliabile effettuare, al termine della stagione estiva, trattamenti alla chioma con preparati microbiologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*. Gli interventi vanno eseguiti nelle ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme. In caso di forte infestazioni o di piogge successive al trattamento è bene eseguirli nuovamente perché il prodotto ha una limitata azione nel tempo ed è facilmente dilavabile. In alternativa possono essere eseguiti, sempre nello stesso periodo, trattamenti di tipo endoterapico, mediante l'iniezione di apposite sostanze ad azione insetticida all'interno del sistema vascolare della pianta.

L'inosservanza di quanto disposto con la presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 30/10/2007, pertanto con la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 26bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00, fatta salva, nei casi più gravi, l'applicazione dell'art. 500 del codice penale.

Trattandosi di ordinanza che investe l'intero territorio comunale, la vigilanza sul rispetto della medesima, sarà svolta dall'Ufficio di Polizia Locale, attraverso l'effettuazione di periodici sopralluoghi di carattere speditivo e generale.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio on-line nonché sul sito internet del Comune e diffuso sul territorio mediante affissione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione (Legge 6/12/1971 n. 1034), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO

Firmato digitalmente

F.to: Gian Andrea Torasso